



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la Corte di appello di Catania

e i

Consigli degli Ordini degli Avvocati del relativo Distretto

SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI DELLE PARTI E DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NEI GIUDIZI DI APPELLO - SETTORE CIVILE

La **Corte di appello di Catania**, con sede in Catania, piazza Verga, palazzo di giustizia, rappresentata dal dott. Giuseppe Meliadò, in qualità di Presidente della stessa Corte, e i **Consigli degli Ordini degli Avvocati del relativo Distretto**, rappresentati, rispettivamente, dall'Avv. Rosario Pizzino (quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania), dall'Avv. Francesco Favi (quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa) e dall'Avv. Emanuela Tumino (quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa), di seguito congiuntamente definiti "Parti",

Rilevato che, con il protocollo sottoscritto in data 19 luglio 2018, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, nel dare atto della sussistenza di maggiori ritardi (statisticamente accertati) nella definizione dei

procedimenti civili di impugnazione, hanno ravvisato la necessità dell'adozione di strumenti organizzativi diretti a stimolare lo sviluppo, nell'attività giudiziaria, della cultura dell'organizzazione e ad incentivare in tal modo l'uso di adeguate metodologie di lavoro idonee a rendere più funzionale la gestione dei giudizi di appello (nell'interesse superiore della collettività ad una giustizia più efficiente ed effettiva), e ciò anche mediante la promozione, presso gli uffici giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati, della stipulazione di protocolli condivisi;

Rilevato che, in esito al confronto svoltosi, a livello distrettuale, tra magistratura e avvocatura, le Parti concordano sulla necessità di individuare possibili strumenti organizzativi utili al miglioramento del servizio giustizia: dallo scrutinio preliminare delle impugnazioni quale metodo per una razionale gestione dei giudizi d'appello, a talune scansioni dei relativi procedimenti e alla formulazione di proposte, liberamente valutabili ed adottabili dagli operatori, di linee guida nella redazione di atti e provvedimenti ispirate a criteri di sinteticità e chiarezza;

Rilevato che le Parti, pur condividendo pienamente lo spirito e le finalità del citato protocollo predisposto e sottoscritto dal C.S.M. e dal C.N.F., diretto all'individuazione di strumenti organizzativi utili al miglioramento dei livelli di efficienza del sistema giudiziario, non intendono formulare rigide schematizzazioni degli atti di parte e degli atti giurisdizionali, ma soltanto proporre, nel pieno rispetto della libertà professionale dei difensori e dell'autonomia organizzativa dei giudici, possibili (e liberamente adottabili da ciascun operatore) linee guida in materia di tecnica di redazione dei predetti atti giudiziari, nonché un possibile (e altrettanto

liberamente adottabile) modello sintetico di sentenza base in grado di appello;

Considerato che, ferma restando anche la possibilità di adeguare i detti modello e linee guida alle peculiarità dei casi concreti, la delineazione condivisa (e l'effettività della relativa attuazione pratica) di una possibile (e liberamente adottabile) struttura delle sentenze (e degli altri provvedimenti giurisdizionali) e degli atti difensivi potranno significativamente contribuire anche all'ulteriore sviluppo del processo civile telematico quale strumento idoneo a favorire la ragionevolezza dei tempi e dei costi del processo stesso;

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Obiettivo delle Parti è quello di dare attuazione, a livello distrettuale e per il settore civile, al menzionato protocollo d'intesa (stipulato tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense) mediante l'elaborazione condivisa, l'introduzione e l'effettiva applicazione delle linee guida, organizzative dei ruoli e degli atti processuali, di cui ai successivi punti e di cui all'allegato schema sintetico di sentenza (ridisegnato -rispetto a quelli predisposti a livello centrale- in conformità alle esigenze proprie del distretto, ma in coerenza con le linee guida contenute nelle deliberazioni del C.S.M. del 5 Luglio 2017 e del 20 Giugno 2018).

ART. 2

Le Parti si impegnano a promuovere la conoscenza del presente protocollo sul territorio del distretto, anche ai fini dell'auspicabile adozione di protocolli condivisi a

livello di uffici giudiziari di primo grado (in considerazione del fatto che le diverse fasi del processo costituiscono un UNICUM inscindibile e che, quindi, appare necessaria, in tale prospettiva unitaria, anche l'adeguata e correlata articolazione funzionale degli atti difensivi e dei provvedimenti giurisdizionali di primo grado).

Art. 3

Le Parti si impegnano inoltre a sensibilizzare, per le opportune iniziative culturali sul tema, i rispettivi organismi di formazione (struttura decentrata distrettuale della Scuola Superiore della Magistratura, Scuole di pratica forense presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto ed ogni struttura per l'aggiornamento e per la formazione professionale presso i Consigli degli Ordini del distretto).

Art. 4

Linee guida relative agli atti difensivi delle parti

4.a) In vista del raggiungimento di maggiori livelli di efficienza e speditezza del lavoro giudiziario nel rispetto dell'effettività del contraddittorio (anche mediante lo scrutinio preliminare – v. infra al punto **5.a** – delle impugnazioni finalizzato alla loro più razionale trattazione e caratterizzato dal confronto sul percorso processuale da seguire e da adeguati spazi di contraddittorio nel caso di decisioni abbreviate), le Parti ritengono opportuna l'adozione di criteri di redazione sintetica degli atti defensionali che (senza entrare nel merito delle libere scelte difensive), mirino, anche in coerenza con le diverse modalità di lavoro determinate dal processo civile telematico, a una

migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche per l'eventuale successivo giudizio di legittimità.

4.b) Atti costitutivi. Le Parti concordano sull'opportunità che, nella redazione dei rispettivi atti costitutivi nel giudizio d'appello, i difensori predispongano:

A) un indice generale;

B) la numerazione e la titolazione dei paragrafi della parte argomentativa dell'atto (con riferimento ai capi impugnati del provvedimento di primo grado e agli specifici motivi di gravame), con la distinta esposizione dei motivi di impugnazione (o delle dedotte ragioni di inammissibilità o di infondatezza degli stessi);

C) la numerazione e la titolazione dei documenti prodotti o acquisiti in atti (e da richiamare esplicitamente, se ritenuti rilevanti a fini defensionali);

D) la distinzione grafica e spaziale tra testo dell'atto e richiami extra - testuali.

Inoltre, nel caso di iscrizione "cartacea" del procedimento a ruolo, i difensori avranno cura di inserire, nella relativa nota, l'esatto codice identificativo (oggetto) della causa e la specifica natura dell'evento (tipo di atto). Le Parti evidenziano che la sopra delineata struttura lineare degli atti difensivi costitutivi potrà contribuire alla realizzazione di significativi miglioramenti dell'efficienza del giudizio di appello, questa – e non già, naturalmente, la mera deflazione processuale – costituendo la finalità da perseguire.

4.c) Atti conclusionali. Le Parti rilevano altresì concordemente l'opportunità che, nella redazione degli atti conclusionali (comparse conclusionali, memorie di replica,

note difensive ex artt. 437, 447 – bis c.p.c. e 2 del decreto legislativo n. 150/2011, etc.), i difensori seguano (nei limiti della compatibilità) le linee guida di cui al superiore punto **4.b)**, richiamando le vicende principali del processo e i termini essenziali delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'impugnazione (nell'ambito della devoluzione e degli specifici motivi di gravame), e valorizzando particolarmente sia le proprie controdeduzioni alle altrui prospettazioni, sia (anche con adeguate distinzioni grafiche e spaziali) le novità (fattuali e/o normative) eventualmente sopravvenute o emerse dal contraddittorio processuale.

4.d) Appare assai opportuna la redazione di atti telematici navigabili, con l'applicazione delle tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e, in particolare, a consentire al lettore la ricerca testuale dall'interno dell'atto (e, cioè, la navigazione interna con link) e la visualizzazione immediata dei documenti prodotti mediante link, che potranno essere inseriti sia nel corpo dello stesso atto, sia nell'indice dei documenti redatto in calce ad esso, con l'ulteriore possibilità dell'uso di link che rimandino a contenuti esterni (ad esempio, siti web, articoli giuridici, sentenze, etc.).

4.e) Le Parti concordano, infine, sull'assoluta opportunità che i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della Corte di appello di Catania promuovano, presso i propri iscritti, la redazione dei rispettivi atti difensivi telematici con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e/o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti ad esso allegati, nonché la navigazione all'interno dello stesso atto; condizioni, queste, in presenza

delle quali l'art. 4, comma 1 – bis, del D.M. n. 55/2014 (introdotto dal D.M. n. 37/2018) prevede l'aumento (nella misura del 30%) del compenso professionale dell'avvocato.

Art. 5

Modelli organizzativi dei ruoli e degli atti processuali giurisdizionali

5.a) L'esame preliminare delle cause e l'efficiente organizzazione dei ruoli

L'esame preliminare dei procedimenti è funzionale ad un'efficace programmazione del ruolo di ciascun consigliere. Quest'ultimo potrà redigere uno schema sintetico dell'intera vicenda processuale, trascritto su supporto informatico e da condividersi con il collegio, tramite apposito archivio telematico (funzione già esistente in Consolle).

Il collegio, su proposta del relatore, stabilisce l'ordine delle questioni da trattare e, nell'ambito delle attività processuali di cui all'art. 350 c.p.c., indica ai difensori, per il necessario contraddittorio, i possibili sviluppi dell'iter processuale (ordinanza nei casi di inammissibilità ex art. 348 – bis c.p.c. o per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie o inibitorie o cautelari; sentenza a verbale ex art. 281 – sexies c.p.c. per le cause di più agevole soluzione; assegnazione, su richiesta di parte, di termini per note nel caso di decisione nelle forme previste dai citati artt. 348 - bis e 281 – sexies c.p.c.; decisione a seguito del deposito degli scritti difensivi conclusionali – comparse conclusionali e memorie di replica, note difensive ex artt. 437, 447 – bis c.p.c. e 2 del decreto legislativo n. 150/2011 – per le questioni di maggiore complessità).

5.b) Realizzazione di schemi di provvedimenti disponibili in Consolle Magistrati.

Le Parti approvano l'allegato (e, per quanto sopra rilevato, liberamente adottabile dai giudici) modello sintetico di sentenza di secondo grado, essenzialmente articolato nei seguenti termini:

1. intestazione, indicazione delle parti processuali e dell'oggetto del giudizio;
2. succinta indicazione del contenuto delle statuizioni rese dall'impugnato provvedimento giurisdizionale di primo grado;
3. concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in conformità alla natura (di "revisio prioris instantiae") propria del giudizio di appello (e senza l'esame di profili e capi del provvedimento di primo grado ormai soggetti a preclusione pro iudicato per mancanza di gravame sul punto), con riferimento sia alle questioni preliminari (di rito e di merito) espressamente riproposte dalle parti (ex art. 346 c.p.c.) o rilevabili d'ufficio, sia ai motivi di impugnazione (principale e incidentale) specificamente formulati dalle parti e da indicarsi ed esaminarsi direttamente, in motivazione, secondo il loro ordine logico – giuridico, sia al rilievo e all'esame dei fatti (storici e/o normativi) eventualmente sopravvenuti nel corso del procedimento, e, infine, sia alla regolamentazione delle spese processuali;
4. altrettanto concisa esposizione degli eventuali profili di inammissibilità (o di improcedibilità e/o di inefficacia) delle impugnazioni o di alcuni dei motivi di gravame;

5. dispositivo (con la specifica indicazione sia della formula della decisione – sentenza definitiva o non definitiva con contestuale ordinanza, rigetto o accoglimento, totale o parziale, dell'appello o degli appelli, declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità o di inefficacia degli stessi, declaratoria di nullità della sentenza impugnata, eventuale rimessione della causa al primo giudice, estinzione del processo, etc. – e dei profili di eventuale riforma della sentenza di primo grado e della conseguente, diversa statuizione di secondo grado sul punto, sia dell'entità delle spese processuali, da liquidarsi con riferimento alle varie voci delle attività difensive svolte, sia dell'eventuale compensazione, totale o parziale, delle stesse spese, sia di altre statuizioni accessorie e conseguenziali -come, ad esempio, l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale-, sia, infine, dell'eventuale sussistenza delle condizioni per l'imposizione -ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 – a carico della parte appellante, di un ulteriore contributo unificato);
6. data della decisione e sottoscrizioni (eventualmente digitali).

Le Parti concordano sull'opportunità che, in generale, ciascuna parte autonoma della motivazione della sentenza sia progressivamente numerata e, preferibilmente, titolata, così da agevolare, per un verso, la consultazione del testo e delle parti di cui si compone e, per altro verso, la comprensione dell'iter logico – giuridico seguito dal giudice e della ratio decidendi posta dallo stesso a sostegno delle relative statuizioni giurisdizionali.

L'allegato schema sintetico di sentenza potrà essere adattato alle peculiarità dei vari provvedimenti giurisdizionali e, nei limiti della compatibilità, anche alle ordinanze di inammissibilità ex art. 348 – bis c.p.c. e alle sentenze rese in forma semplificata ex art. 281 – sexies c.p.c.

Allegato:

Modello sintetico di sentenza base ex art. 352, comma primo, c.p.c.

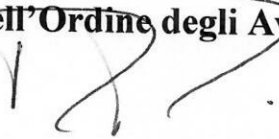
Sottoscritto in Catania, palazzo di giustizia, il giorno 10 luglio 2019

Il Presidente della Corte di Appello di Catania



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa





CORTE DI APPELLO DI CATANIA

In data 15 luglio 2019 nei locali di questa Corte di appello, è presente il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, avvocato Salvatore Walter Pompeo, il quale dichiara di aderire al protocollo di intesa sullo scrutinio preliminare delle impugnazioni, l'organizzazione del lavoro, la chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti difensivi delle parti e dei provvedimenti giurisdizionali nei giudizi di appello civili, stipulato in data 10 luglio 2019.

Il presente foglio viene allegato al protocollo per farne parte integrale.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone

Salvatore Walter Pompeo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE ... CIVILE

composta dai Signori:

Dott. – Presidente
Dott. – Consigliere Rel. Est.
Dott. – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello e scritta al n.

_____ R.G.A.C.,avente ad oggetto:

[Handwritten signatures and initials]

TRA

\$\$\$\$,cod. fiscale o partita I.V.A. della parte, rappresentato e
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. \$\$\$\$.

Appellante

CONTRO

\$\$\$\$, codice fiscale o partita I.V.A. della parte, rappresentato e
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. \$\$\$\$.

Appellato

E

\$\$\$ (eventuali altre parti]

Antefatto

(succinta indicazione sia del contenuto delle statuizioni rese dall'impugnato provvedimento giurisdizionale di primo grado, sia delle vicende essenziali – data dell'atto introduttivo, mero riferimento al numero dei motivi di gravame, costituzione o meno della parte appellata, eventuali provvedimenti istruttori, data della posizione in decisione – del procedimento di appello).

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Eventuali dichiarazioni di contumacia.
2. Esame e definizione motivata delle questioni preliminari (di rito e di merito) espressamente riproposte dalle parti (ex art. 346 c.p.c.) o rilevabili d'ufficio.
3. Esame e definizione motivata, secondo il loro ordine logico - giuridico, dei motivi di impugnazione (principale e incidentale) specificamente formulati dalle parti e da indicarsi ed esaminarsi direttamente, per la prima e unica volta, in questa parte della sentenza (con la sintetica ed essenziale formulazione della ratio decidendi da porre a sostegno degli assorbenti, ravvisati profili di inammissibilità o di fondatezza o di infondatezza dell'intera

impugnazione o di singoli e distinti motivi di gravame). Rilievo ed esame di fatti (storici e/o normativi) eventualmente sopravvenuti nel corso del procedimento.

4. Indicazione specifica (e conseguenziale alle argomentazioni di cui al superiore punto 3) della decisione finale da riprodursi nel dispositivo.

5. Specifica definizione motivata sia della regolamentazione delle spese processuali, sia di altre statuizioni accessorie e conseguenziali (come, ad esempio, l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale).

DISPOSITIVO (per questi motivi)

La Corte,

definitivamente (o non definitivamente) pronunciando nella causa iscritta al n. _____ R.G.A.C.,
(con la specifica indicazione sia della formula della decisione – rigetto o accoglimento, totale o parziale, dell'appello o degli appelli, declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità o di inefficacia degli stessi, declaratoria di nullità della sentenza impugnata, eventuale rimessione della causa al primo giudice, estinzione del processo, etc. – e dei profili di eventuale riforma della sentenza di primo grado e della conseguente, diversa statuizione di secondo grado sul punto, sia dell'entità delle spese processuali, da liquidarsi con riferimento alle varie voci delle attività difensive svolte, sia dell'eventuale compensazione, totale o parziale, delle stesse spese, sia di altre statuizioni accessorie e

conseguenziali, sia dell'eventuale sussistenza delle condizioni per l'imposizione – ex art. 1, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 – a carico della parte appellante, di un ulteriore contributo unificato).

Così deciso in Catania il nella camera di consiglio della sezione civile (o lavoro o famiglia e persona) della Corte di appello.

Sottoscrizioni (eventualmente digitali).

Il Consigliere estensore

Il Presidente